

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3692

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BOSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 DICEMBRE 1998

—————

Norme per l’istituzione e la regolamentazione delle case
da gioco sul territorio nazionale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Da molti anni si dibatte in merito alla riforma della normativa che regola il gioco d'azzardo nel nostro Paese. Soprattutto con l'ingresso in Europa, al di là del giudizio morale che ognuno di noi possa avere sul gioco d'azzardo, l'Italia si dovrebbe adeguare agli altri *partner* che, complessivamente, ospitano ben oltre 420 case da gioco.

La pratica del gioco d'azzardo nell'Italia «proibizionista» è gestita clandestinamente da ampi settori della malavita organizzata e, da quanto emerge dalle statistiche delle forze dell'ordine, è un efficace strumento per il riciclaggio di cosiddetto «denaro sporco».

Le attuali quattro case da gioco presenti sul territorio del nostro Paese - Campione d'Italia, Venezia, Sanremo e Saint Vincent - sono frutto di una scelta storicamente legata alla vocazione turistica di queste località nelle quali, specialmente in passato, gravitava un determinato turismo internazionale. Oggi questa vocazione è pressochè di tutti i centri italiani, grandi e piccoli, e pertanto l'anacronismo degli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale si rivela palese.

Riguardo al divieto generale per il gioco d'azzardo, ormai da più parti si è rilevato come la disciplina di questa materia mostri diverse incongruenze, fra cui la gestione

monopolistica dello Stato e la posizione di indiscusso privilegio in cui si trovano le quattro case da gioco già citate.

Sulla base di questi presupposti si fonda il presente disegno di legge, con il quale, al contrario di altre proposte, si punta ad una regolamentazione generale del gioco d'azzardo valida per l'intero territorio nazionale per evitare campanilismi e sponsorizzazioni di singole località più privilegiate di altre.

Sulla spinta della riforma federale dello Stato si dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti per l'istituzione di nuove case da gioco e si dettano alcuni criteri generali per individuare le località più adeguate.

È altresì compito delle regioni o delle province autonome predisporre i regolamenti per la disciplina e l'esercizio delle case da gioco.

Con l'articolo 7, si prevede la corresponsione agli enti locali ed alla regione di un contributo, stabilito preventivamente dalla concessione, finalizzato: al recupero dei beni artistici, alla realizzazione d'infrastrutture nel settore turistico-ambientale e alle attività promozionali del territorio sul quale è ubicata la casa da gioco in questione.

All'articolo 11 si prevede l'istituzione della Direzione centrale per il controllo degli ippodromi, delle agenzie ippiche e delle case da gioco.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale è data facoltà ad ogni regione ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di autorizzare l'apertura di case da gioco, su richiesta del sindaco del comune interessato.

2. Le regioni nel cui territorio è già istituita una casa da gioco possono comunque esercitare la facoltà di cui al comma 1; non può essere comunque consentita l'apertura di più case da gioco in regioni con popolazione inferiore ad un milione e mezzo di abitanti. In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentita l'apertura di una casa da gioco.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa congiuntamente a due comuni della stessa regione, anche se non limitrofi, adottando criteri di alternanza stagionale e con limitazione periodica dell'esercizio delle rispettive case da gioco, che possono essere gestite da due soggetti diversi.

Art. 2.

1. In caso di richiesta di apertura di case da gioco da parte di più comuni, la scelta della località in cui ubicare la casa da gioco deve essere attuata dando preferenza ai comuni:

a) nei quali in passato sia stata istituita una casa da gioco;

b) che abbiano la disponibilità di un complesso immobiliare da destinare a sede della casa da gioco;

c) che siano ubicati in una zona a grande vocazione turistica, o che siano centro termale di interesse regionale;

d) che non siano capoluoghi di provincia.

2. La richiesta di autorizzazione all'apertura della casa da gioco è approvata, a maggioranza assoluta, dal consiglio comunale ed è inoltrata dal sindaco al presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, corredata da una relazione illustrativa dei requisiti di cui al comma 1. In tale relazione devono essere indicate anche la struttura, o le strutture, che potranno essere adibite a casa da gioco.

Art. 3.

1. L'autorizzazione all'apertura della casa da gioco è rilasciata con decreto del presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, non può eccedere la durata di venti anni ed è rinnovabile alla scadenza.

Art. 4.

1. Il presidente della giunta regionale o della provincia autonoma emana, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento riguardante la disciplina e l'esercizio delle case da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 reca disposizioni atte a garantire e disciplinare:

- a) la tutela dell'ordine pubblico;
- b) le norme per l'accesso alle case da gioco ed i divieti di frequentazione per i minori e per particolari categorie di cittadini:
 - 1) per motivi di ordine sociale;
 - 2) per le funzioni da essi esercitate;
 - 3) per i soggetti notoriamente dediti all'esercizio professionale del gioco;
 - 4) per coloro che hanno subito provvedimenti di espulsione da altre case da gioco;
- c) la registrazione delle presenze di parlamentari nazionali ed europei, degli amministratori regionali e locali e degli appar-

tenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia;

d) le specie ed i tipi di giochi autorizzati;

e) i giorni in cui sia fatto divieto di esercitare il gioco per ricorrenze o festività;

f) le misure idonee ad assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo della stessa per opera degli organi competenti;

g) le modalità ed i criteri per eventuali concessioni in appalto a soggetti privati, o a società a capitale privato, della gestione delle case da gioco precisando:

1) le garanzie da assumere da parte del comune interessato e le cauzioni dovute dal concessionario, che non possono comunque essere inferiori al 15 per cento del capitale sociale del concessionario stesso;

2) le qualità morali e le condizioni economiche che devono possedere il concessionario ed il personale addetto;

3) le disposizioni per il regolare versamento al comune, alla provincia ed alla regione degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli, con l'indicazione obbligatoria di una quota minima;

4) la possibilità di revoca, o di sospensione a tempo determinato, da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento di danno o di indennizzo, quando risulti comprovata la mancata ottemperanza del concessionario alle disposizioni e condizioni previste dalla concessione;

5) le disposizioni cautelari atte ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

3. Ove il presidente della giunta regionale o della provincia autonoma non emani il decreto di cui al comma 1 entro il termine ivi indicato, il consiglio comunale interessato è autorizzato ad emanare le norme regolamentari di cui al comma 2, a maggioranza assoluta.

Art. 5.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco di nuova istituzione spetta ai comuni nel cui territorio essa è ubicata. Nel caso di case da gioco situate in due comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, la titolarità è divisa fra i comuni interessati al 50 per cento.

2. La casa da gioco può essere gestita direttamente dal comune, o dai comuni, attraverso un'azienda municipalizzata, ovvero può essere affidata in concessione, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g).

Art. 6.

1. I dipendenti del concessionario non possono possedere azioni o quote della società. Ogni forma di partecipazione dei dipendenti all'utile della società concessionaria è vietata. Non è consentito che i dipendenti partecipino al gioco ed accettino emolumenti dai giocatori, salvo quelli che sono destinati alla generalità degli stessi e che devono essere depositati in contenitori appositi facilmente identificabili e trasparenti.

2. L'ammontare massimo degli eventuali emolumenti di cui al comma 1 deve essere stabilito in un apposito regolamento interno, da rendere pubblico a tutti gli avventori.

Art. 7.

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere un contributo al comune, alla provincia ed alla regione competenti per territorio. Tale contributo è calcolato percentualmente in base ai ricavi complessivi annuali derivanti dall'attività di gioco ed è stabilito dalla concessione, che ne disciplina la ripartizione fra gli enti locali e la regione.

2. Il contributo è corrisposto entro il decimo giorno del secondo mese successivo al mese di ricavo. Entro tale data il concessio-

nario deve presentare il relativo rendiconto agli enti interessati di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al presente articolo devono essere finalizzati, almeno per un terzo, al recupero di beni artistici, alla realizzazione di infrastrutture nel settore turistico-ambientale e alle attività promozionali del territorio.

Art. 8.

1. Il presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, in caso di violazioni delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco, o di alcune attività di essa, a tempo determinato; nei casi ritenuti più gravi e nei casi di recidiva, può revocare la concessione, previo parere, obbligatorio ma non vincolante, del comune interessato.

2. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma 1, il presidente della giunta regionale deve nominare un commissario per la gestione straordinaria della casa da gioco.

3. Le case da gioco sono considerate locali pubblici; ad esse si applica la relativa disciplina.

Art. 9.

1. Sono fatte salve le concessioni attribuite alle case da gioco già in attività sul territorio nazionale.

2. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio sono presenti le case da gioco di cui al comma 1 si devono adeguare alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 10.

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, le parole «ol-

tre lo stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dalle acque territoriali».

2. Per l'esercizio e la gestione delle case da gioco su navi passeggeri battenti bandiera italiana, le società armatoriali interessate devono richiedere apposita concessione alla regione che detiene il registro d'immatricolazione della nave.

Art. 11.

1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è istituita la Direzione centrale per il controllo degli ippodromi, delle agenzie ippiche e delle case da gioco.

2. Presso la Direzione centrale di cui al comma 1 è istituito un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e dalla polizia giudiziaria con compiti di prevenzione e di controllo di tutti i giochi autorizzati.

3. La Direzione centrale di cui al comma 1, avvalendosi del nucleo speciale di polizia di cui al comma 2, è competente per la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui all'articolo 4, nonché per l'esercizio dell'azione penale contro il gioco d'azzardo clandestino. Ai predetti fini, la Direzione centrale:

a) ispeziona tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato ed i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, con facoltà di sequestrare ed asportare attrezzature e documenti per fini di indagini ed accertamenti, informando in merito il presidente della regione o della provincia autonoma competenti;

b) verifica, per conto della regione o della provincia autonoma, le qualifiche e le qualità morali di tutti i soci e degli amministratori delle società concessionarie;

c) tiene sotto osservazione e controllo, anche dal punto di vista fiscale, tutti i soci ed amministratori che gestiscono le case da gioco, gli ippodromi, le agenzie ippiche, o qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco d'azzardo, nonché tutti i dipendenti.

4. Le notizie sui frequentatori delle case da gioco comunque acquisite attraverso i controlli di cui al presente articolo non possono essere utilizzate, in alcun modo, a fini fiscali nei confronti dei frequentatori stessi.

5. Il nucleo di polizia di cui al comma 2 è affiancato da un nucleo tecnico-amministrativo incaricato del controllo e della verifica del regolare svolgimento dei giochi consentiti, dei bilanci e dei libri sociali e contabili della società concessionaria, anche ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3. Il nucleo tecnico-amministrativo ha libero accesso a tutte le case da gioco e può prendere visione di qualsiasi dato contabile od amministrativo, ove lo ritenga necessario.

